



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|---|
| <p>N. 125 Reg. Int./P.O. 1 del 02/10/2013 N. Reg. Gen. 478 del 02/10/2013</p> | <p>OGGETTO: Concessione aspettativa per motivi personali alla contrattista di diritto privato Giunta Rosa Maria.</p> |
|--|---|

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2

PREMESSO CHE:

- in data 01/10/2013 con lettera in atti al prot. n. 12215 la dipendente sig.ra Giunta Rosa Maria ha chiesto un ulteriore periodo di aspettativa senza emolumenti dal 30/09/2013 al 29/11/2013 per motivi personali;
- la dipendente in questione presta servizio presso il Comune di Naro con rapporto di lavoro di diritto privato part-time e a termine, giusta deliberazione giuntale n. 61 del 14 Dicembre 2012;

CONSIDERATO CHE:

- la concessione dell'aspettativa per motivi personali è prevista dal C.C.N.L. 15/09/2000 art. 11 che così recita:
 1. *“Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.*
 2. *I Periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comparto del dipendente.*
 3. *La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali”.*
- la contrattista de qua, pur non avendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha tuttavia in essere un contratto di diritto privato al quale si applicano tutte le norme di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato del comparto Enti Locali;

RITENUTO CHE:

- alla contrattista di diritto privato Giunta Rosa Maria può essere concessa l'aspettativa richiesta, in quanto l'assenza della stessa nel periodo richiesto non ha una ricaduta sulle esigenze organizzative e funzionali tale da andare a detrimento dell'operatività degli uffici e servizi ed inoltre l'aspettativa già usufruita non supera il periodo dei dodici mesi spettanti;

VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

D E T E R M I N A

1. di concedere, ai sensi dell'art. 11 CCNL 14/09/2000, alla dipendente Giunta Rosa Maria (in servizio presso questo Comune giusta deliberazione giuntale n. 61 del 14/12/2012) un ulteriore periodo di aspettativa per motivi personali dal 30/09/2013 al 29/11/2013;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio Gestione Economica del Personale / P.O. 4 per i provvedimenti di competenza ed all'Assessorato Regionale del Lavoro/Dipartimento Lavoro/Servizio 9 di Palermo.

Il Responsabile del procedimento
(Angela Aronica)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
(dr. Vincenzo Cavaleri)